



Dichiarazione di pellicce di conigli e prodotti di pellicce di conigli

In considerazione dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce entrata in vigore il 1° marzo 2013, le pellicce di conigli e i prodotti di pellicce di conigli possono essere dichiarati come segue:

Conigli di razza provenienti dalla Svizzera

→ Detenzione in box con lettiera

Conigli da ingrasso provenienti dalla Svizzera

→ Detenzione in recinti con lettiera

Le informazioni sulla detenzione possono essere fornite da subito per le pellicce di conigli e i prodotti di pellicce di conigli. In aggiunta, è facoltativo aggiungere informazioni sul tipo di detenzione, per esempio «con possibilità di uscita». Nella prossima revisione, l'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce sarà adattata in tale senso.

L'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce si applica alle pellicce e ai prodotti di pellicceria derivati da mammiferi, eccettuati:

- gli esemplari domestici delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina
- i lama e gli alpaca

Pertanto, i prodotti di lana (p. es. angora) non sono oggetto dell'ordinanza.